

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 7 marzo 2018, n. 6.

Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29. Sistema di certificazione regionale delle competenze.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, concernente Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e previdenza sociale;

Vista la legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante norme in materia di Addestramento professionale dei lavoratori;

Visto l'art.17 della legge 24 giugno 1997, n. 196 che definisce i principi e i criteri generali nel cui rispetto adottare norme di natura regolamentare per il riordino della formazione professionale;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 12 novembre 2002 "Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale (IFP)", per aumentare la trasparenza nell'istruzione e nella formazione professionale tramite l'applicazione e la razionalizzazione di strumenti e reti d'informazione e la successiva "Dichiarazione di Copenaghen" adottata il 30 novembre 2002 dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla Commissione;

Vista la "Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)" per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti, denominata Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per presentare le proprie qualifiche e competenze in Europa;

Vista la "Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente" che fornisce una piattaforma comune per la definizione delle cosiddette competenze per la cittadinanza, la cui acquisizione da parte di tutti i cittadini europei deve costituire l'obiettivo prioritario degli Stati Membri;

Vista la "Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale", che definisce i crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) ed il quadro metodologico comune che facilita l'accumulo e il trasferimento dei risultati di apprendimento, in termini di crediti, da un sistema all'altro allo scopo del raggiungimento di una qualifica;

Vista la "Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale", che vuole istituire entro il 2018 modalità che consentano alle persone di ottenere una convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali e ottenere una qualifica completa o parziale, migliorando l'oc-

cupabilità e la mobilità, in particolare delle persone socialmente ed economicamente svantaggiate o meno qualificate;

Vista la "Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una Garanzia per i giovani", che individua, tra gli orientamenti su cui dovrebbero basarsi i sistemi di garanzia per i giovani, anche l'attuazione della raccomandazione del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;

Vista la "Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul Quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente" che consente ai diversi sistemi nazionali di riconoscere reciprocamente i titoli e le qualifiche quali certificazioni dei risultati di apprendimento (*learning outcomes*), indipendentemente dai contesti in cui tale apprendimento si è realizzato, attraverso un insieme di riferimenti condivisi che rendano possibile a tutti i cittadini l'esercizio della cittadinanza europea, attraverso la mobilità di studio e professionale;

Considerata la condizionalità *ex ante* «10.3 apprendimento permanente» di cui all'allegato XI del "Regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 la quale prevede, tra i criteri di adempimento, "l'esistenza di un quadro politico strategico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente nei limiti previsti dall'art. 165 TFUE";

Visto l'Accordo di Partenariato 2014-2020, il quale evidenzia l'impegno dell'Italia a realizzare un "Piano di lavoro" finalizzato a garantire l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", che pone le basi del sistema nazionale di certificazione delle competenze;

Considerato che l'art. 4 della suddetta legge 28 giugno 2012, n. 92:

– al comma 51 definisce l'apprendimento permanente come qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale;

– al comma 58 delega il governo ad adottare decreti legislativi per la definizione delle norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali;

– al comma 64 stabilisce che il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità;

– al comma 68 delega il governo a definire:

a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;

b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

c) le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92";

Considerato che l'articolo 4 del suddetto decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13:

- al comma 1 esplicita che gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze sono definiti in termini di processo, attestazione e sistema;

- al comma 2 specifica che gli standard costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento all'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi;

- al comma 3 stabilisce che gli *enti pubblici titolari*, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nell'organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio previsti;

- al comma 4 indica che gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli enti pubblici titolari nella definizione di standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari;

Considerato, altresì, che gli articoli 5, 6, 7 del sopra citato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 definiscono rispettivamente gli standard di processo, attestazione e sistema relativi al sistema nazionale di certificazione delle competenze;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Considerato che il suddetto decreto ministeriale 30 giugno 2015 definisce una cornice di riferimenti comuni per l'operatività dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze di titolarità regionale e che ha declinato in termini di riferimenti operativi gli standard minimi del sistema nazionale di certificazione relativi a processo di erogazione dei servizi, attestazione e sistema. In particolare:

- l'articolo 5 ha definito i riferimenti operativi relativi agli standard minimi di processo dell' "individuazione e validazione" e della procedura di "certificazione";

- l'articolo 6 ha definito i riferimenti operativi relativi agli standard minimi di attestazione e registrazione;

- l'articolo 7 ha definito i riferimenti operativi per gli standard di sistema, stabilendo, tra i diversi punti, che nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, si assicuri il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e

indipendenza, si tenga conto dell'accordo in sede di conferenza unificata del 10 luglio 2014 relativo alle «Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali», si prevedano idonee forme di coinvolgimento e partecipazione delle parti economiche e sociali, a livello territoriale;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" il quale disciplina il contratto di apprendistato;

Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recepito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 26 settembre 2012;

Visto l'Accordo in Conferenza Permanente del 23 gennaio 2013 "Linee guida in materia di tirocini", che dando seguito a quanto stabilito all' articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, individua standard minimi per i tirocini formativi e di orientamento;

Visto l' "Accordo del 27 luglio 2011 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226";

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 9 del 27 gennaio 2010 "Certificazione competenze e obbligo di istruzione", che istituisce il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione, in linea con le indicazioni dell'Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 ottobre 2005 "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino";

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che ha istituito il fascicolo elettronico del lavoratore;

Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie", ed in particolare l'art. 30 "Repertorio delle qualificazioni della Regione";

Vista la delibera di Giunta regionale del 6 aprile 2016, n. 119 - "Approvazione delle Linee guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale degli adulti", che approva le linee guida per la realizzazione dei percorsi di IeFP dell'istruzione degli adulti;

Vista la delibera di Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 212 - "Modifica ed integrazione alle Linee guida dei percorsi di istruzione e formazione professionale", che definisce il Sistema regionale di istruzione e formazione professionale finalizzato al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza esclusiva delle

Regioni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Vista la circolare n. 11 del 26 maggio 2014 "Disposizioni in materia di esami per il rilascio della qualifica al termine dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale";

Visto il Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani, approvato con deliberazione n. 106 del 13 maggio 2014 e avvisi pubblici di attuazione delle diverse misure;

Vista la deliberazione n. 102 del 20 aprile 2015, "Riprogrammazione dotazione finanziaria del Piano straordinario per rafforzare l'occupabilità in Sicilia. Approvazione", che prevede, in relazione agli ambiti Rafforzamento politiche attive e Rafforzamento degli interventi per l'inserimento lavorativo, una serie di azioni ed il ricorso a servizi centrati sulla valorizzazione e lo sviluppo delle competenze;

Vista la direttiva 43881US1/2013 applicativa delle linee guida relative ai tirocini formativi del 24 gennaio 2013, che afferma che il percorso formativo del tirocinante deve far riferimento al repertorio regionale dei profili professionali e formativi;

Visto il decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016, unitamente agli Allegati, di approvazione del Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana denominato Repertorio delle Qualificazioni, quale contributo al piano nazionale delle qualificazioni regionali di cui al decreto 30 giugno 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in coerenza con il Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 "Sistema di Certificazione regionale", con cui la Regione siciliana ha istituito il Sistema regionale di certificazione ed ha definito il percorso normativo per disciplinare i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione (art. 1, comma 3);

Considerato che la suddetta legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 prevede, all'art. 1:

- che il sistema regionale di certificazione abbia, quale riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, il Repertorio regionale delle qualificazioni adottato in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8 (comma 3);

- che con decreto del Presidente della Regione emanato su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, siano definite le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione (comma 2);

- che con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale si individuino gli enti titolati all'erogazione dei servizi e definiscano le procedure per la certificazione delle competenze acquisite in ambito formale (comma 4);

- che con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, si definiscano le modalità di attuazione e si individuino gli enti titolati all'eroga-

zione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale (comma 5);

Ritenuto necessario, ai fini dell'attuazione del sistema regionale di certificazione, definirne le caratteristiche generali;

Vista la nota prot. n. 5613/Gab del 6 novembre 2017, con la quale l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione ha chiesto il parere sullo schema di regolamento riguardante l'attuazione del sistema regionale di certificazione;

Visto il parere n. 1004/2107, reso nell'adunanza del 14 novembre 2017 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana - Sezione consultiva (numero affare 00240/2017);

Visto il D.P. n. 643/Area 1^a S.G. del 29 novembre 2017, con cui è stato costituito il Governo della Regione siciliana, - XVII Legislatura, presieduto dall'on.le Sebastiano Musumeci;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 dell'1 febbraio 2018;

Su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.

(Oggetto)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29, sono definite le caratteristiche del Sistema di Certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione.

2. Il Sistema di Certificazione regionale, nella cornice dell'apprendimento permanente, è finalizzato a favorire lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio di competenze che le persone acquisiscono nel corso della loro vita e nei diversi contesti di apprendimento, agevolandone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 per "apprendimento permanente" si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

Art. 2.

(Servizi del Sistema di Certificazione regionale)

1. Il Sistema di Certificazione regionale disciplina i servizi, di titolarità regionale, relativi all'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento non formali e informali e la certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali.

2. Tali servizi sono definiti dalla Regione siciliana in conformità alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni ed agli standard di servizio previsti nel decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e nelle conseguenti norme secondarie di attuazione.

3. Sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona, il cui

possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove (d.lgs. n. 13/2013, art. 3, comma 1).

4. Lo standard di riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze è costituito dal Repertorio regionale delle qualificazioni, adottato in applicazione dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8.

5. Il Repertorio regionale delle qualificazioni garantisce il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni afferenti al Quadro nazionale delle qualificazioni regionali, articolazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali istituito con l'articolo 8 del d.lgs. n. 13/2013.

Art. 3.

(Destinatari del Sistema di Certificazione regionale)

1. I servizi del Sistema di Certificazione regionale si rivolgono alle persone che:

a) partecipano a percorsi formativi che mirano a sviluppare le competenze afferenti ad uno standard del Repertorio regionale delle qualificazioni e sono interessate a valorizzare le competenze conseguite in itinere o in esito;

b) sono interessate a valorizzare le competenze acquisite nel lavoro, nella vita quotidiana, nel volontariato, nell'associazionismo.

2. L'accesso ai servizi del Sistema di Certificazione regionale è volontario e si fonda sull'esplicita richiesta della persona interessata (d.lgs. n. 13/2013, art. 3, comma 4, punto a).

Art. 4.

(Certificazione delle competenze acquisite in contesti formali)

1. Attraverso la certificazione delle competenze si perviene al formale riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo.

La certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un "certificato" (d.lgs. n. 13/2013, art. 2, comma 1, lettera l).

2. La certificazione delle competenze acquisite in contesti formali si applica ai percorsi formativi che assumono come obiettivi formativi i profili/obiettivi compresi nel Repertorio delle qualificazioni regionali. I percorsi formativi, siano finanziati oppure autorizzati, sono progettati considerando le specifiche indicazioni contenute nelle Schede corso associate a ciascun profilo/obiettivo del Repertorio delle qualificazioni regionali.

3. Quanto previsto nel presente articolo è applicabile alle attività formative regolamentate nei casi in cui la specifica normativa di riferimento lo consenta.

Art. 5.

(Servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali o informali)

1. Attraverso l'individuazione e validazione si perviene al riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in un contesto di apprendimento non formale o informale. Ai fini dell'individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione si conclude con il rilascio di un "documento di validazione". La validazione delle competenze

può essere seguita dalla certificazione e concludersi con il rilascio di un "certificato" (d.lgs. n. 13/2013, art. 2, comma 1, lettera i).

Art. 6.

(Caratteristiche generali del processo di erogazione dei servizi)

1. I servizi componenti il Sistema di Certificazione regionale sono erogati nel rispetto di standard di processo formalizzati, che garantiscono l'omogenea fruizione sul territorio regionale.

2. Il processo attraverso cui si individuano e validano le competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali e la procedura di certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali e delle competenze validate, sono disciplinati dagli articoli 5 e 7 del d.lgs. n. 13/2013:

a) sono articolati nelle fasi di identificazione - valutazione - attestazione;

b) sono accompagnati da misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari;

c) sono connotati dalla presenza di condizioni atte ad assicurare collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza.

Art. 7.

(Articolazione della procedura di certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali)

1. La procedura di certificazione delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formali ha la seguente configurazione generale:

a) identificazione: fase propedeutica alla valutazione, finalizzata a formalizzare gli apprendimenti acquisiti dal soggetto durante il percorso formativo. Gli apprendimenti sono riferibili allo standard del Repertorio regionale delle qualificazioni assunto a riferimento;

b) valutazione: fase finalizzata ad accertare il possesso delle competenze formalizzate mediante il ricorso ad una valutazione diretta e sommativa basata su prove strutturate (prova pratica e colloquio). Le attività valutative sono di competenza di una Commissione d'esame, composta secondo criteri che assicurino il rispetto dei principi di collegialità, terzietà, indipendenza e oggettività del processo;

c) attestazione: fase finalizzata alla stesura ed al rilascio di un "certificato", documento con valore di parte terza.

2. Sono certificabili intere qualificazioni del Repertorio regionale.

3. A seguito della messa a regime del sistema di certificazione potranno essere certificabili anche le singole competenze afferenti agli obiettivi e ai profili previa definizione di specifiche indicazioni per la progettazione formativa e la valutazione finale.

Art. 8.

(Articolazione del processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali)

1. Il processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali ha la seguente configurazione generale:

a) identificazione: fase finalizzata a ricostruire l'esperienza della persona, a documentarla attraverso evidenze a supporto e comprova dell'acquisizione delle competenze riconducibili ad una o più qualificazioni del Repertorio regionale ed all'elaborazione di un «Documento di trasparenza», attestazione con valore di parte prima. Questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nella correlazione degli esiti a una o più qualificazioni (d.lgs. n. 13/2013, art. 5, comma 1, lettera a);

b) valutazione: fase finalizzata ad accertare il possesso delle competenze identificate mediante il ricorso ad un esame tecnico del «Documento di trasparenza» ed eventuale valutazione diretta del candidato;

c) attestazione: fase finalizzata alla stesura ed al rilascio del «Documento di validazione», attestazione con valore di parte seconda.

Art. 9.

(Articolazione della procedura di certificazione delle competenze validate)

1. In analogia con quanto previsto per la certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formale, la procedura di certificazione delle competenze validate avviene attraverso una valutazione diretta e sommativa basata su prove strutturate (prova pratica e colloquio) ed il ricorso ad una Commissione d'esame composta secondo criteri che assicurino il rispetto dei principi di collegialità, terzietà, indipendenza e oggettività del processo.

2. Sono certificabili intere qualificazioni del Repertorio regionale.

3. A seguito della messa a regime del sistema di certificazione potranno essere certificabili anche le singole competenze afferenti agli obiettivi e ai profili previa definizione di specifiche indicazioni per la progettazione formativa e la valutazione finale.

Art. 10.

(Commissione d'esame)

1. La valutazione prevista nel processo di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e di quella prevista per la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali è espletata da una commissione composta da tre componenti: il Presidente di commissione d'esame, un esperto di settore, un esperto di valutazione.

2. In relazione allo specifico processo di certificazione, il Presidente di commissione d'esame, individuato all'interno di un apposito elenco regionale, è nominato dal dirigente generale dell'Assessorato regionale competente, secondo quanto di seguito disposto:

a) dal dirigente generale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, previa richiesta di istituzione di commissione d'esame da parte dell'ente titolato, in caso di commissioni che valutano in esito ad un processo di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali;

b) dal dirigente generale dell'Assessorato regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, previa richiesta di istituzione di commissione d'esame da parte dell'ente titolato, in caso di commissioni che valutano in esito al processo di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e

informali e ove non sia possibile inserire gli interessati all'interno di commissioni d'esame organizzate ai sensi della precedente lettera a);

c) dal dirigente generale dell'Assessorato regionale competente *ratione materiae*, previa richiesta di istituzione di commissione d'esame da parte dell'ente titolato, in caso di specifica competenza prevista dalla normativa di settore.

3. L'Esperto di settore è nominato dal dirigente generale dell'Assessorato regionale competente ai sensi del precedente comma 2, lettere a), b), c), del presente articolo individuando il nominativo all'interno di un apposito elenco regionale. Nelle more della predisposizione del suddetto elenco, il dirigente generale dell'Assessorato regionale competente ai sensi del precedente comma 2, lettere a), b), c), del presente articolo si avvarrà, per l'individuazione dell'Esperto di settore, del supporto dei soggetti individuati nei commi 55 e 56 dell'art. 4 della L. n. 92/2012 e nell'intesa in Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 relativa alle politiche per l'apprendimento permanente e agli indirizzi per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, i quali forniranno i nominativi di soggetti competenti nel settore di riferimento nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto ministeriale 30 giugno 2015.

4. L'Esperto di valutazione è nominato dall'ente titolato all'erogazione dei servizi tra gli esperti in possesso di requisiti professionali appropriati al presidio della funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative.

5. Le modalità di costituzione degli elenchi e di funzionamento delle commissioni d'esame sono definite con successivo atto dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale adottato di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

Art. 11.

(Ulteriori specifiche sulle modalità di attuazione dei servizi del Sistema di Certificazione regionale)

1. Con atti dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro sono definite, rispettivamente, le specifiche modalità di attuazione delle diverse fasi di attività in cui si articola la procedura di certificazione delle competenze acquisite in ambito formale e le specifiche modalità di attuazione delle diverse fasi di attività in cui si articola il processo di identificazione e di validazione e della procedura di certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale.

2. Gli atti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, altresì, precisano:

a) le misure di informazione da utilizzare per far conoscere l'opportunità di ricorrere ai servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni (d.lgs. n. 13/2013, art. 7, punto b);

b) le condizioni atte ad assicurare collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle diverse fasi di erogazione dei servizi (d.lgs. n. 13/2013, art. 7, punto f).

3. Le modalità di attuazione sono conformi alle procedure relative alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali (d.lgs. n. 13/2013, art. 7, punto e).

Art. 12.

(Enti titolati all'erogazione dei servizi previsti dal Sistema di Certificazione regionale)

1. Gli "enti titolati" all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, ai sensi del d.lgs. n. 13/2013, sono definiti dalla Regione siciliana, in quanto "ente pubblico titolare" e sono individuati secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge regionale n. 29/2016, nel rispetto degli standard minimi di erogazione dei servizi di cui all'art. 7, punto g), del d.lgs. n. 13/2013.

2. Gli enti titolati all'erogazione della certificazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali sono rappresentati dagli Organismi accreditati dalla Regione siciliana per la formazione.

3. Tra gli enti titolati all'erogazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali sono compresi i Centri per l'impiego regionali che rispondano alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni.

4. Gli enti titolati sono inseriti in un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica.

5. Gli enti titolati sono individuati con successivi atti:

a) dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale per la certificazione delle competenze acquisite in ambito formale;

b) dall'Assessore regionale dper la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, per l'individuazione, la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale.

6. In tali atti sono inoltre definiti i dispositivi atti ad assicurare il rispetto degli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati (d. lgs. n. 13/2013, art. 7, punto g).

7. Gli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze si potranno avvalere per l'erogazione dei servizi delle competenze dei soggetti della rete per l'apprendimento permanente dotati di laboratori e strutture adeguate alla realizzazione delle attività valutative.

Art. 13.

(Requisiti professionali del personale addetto all'erogazione dei servizi)

1. Il personale impegnato nell'erogazione dei servizi è in possesso di idonei requisiti professionali, appropriati al giudizio delle seguenti funzioni (decreto ministeriale 30 giugno 2015, All. 8):

a) accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;

b) pianificazione e realizzazione delle attività valutative;

c) realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale.

2. La funzione di accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze comprende le attività relative alla fase di identificazione delle competenze nell'ambito del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.

3. Il presidio di tale funzione richiede un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quarto livello EQF (d.m. 30 giugno 2015 - Allegato 8). Tale livello è

caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti ad un diploma di istruzione secondaria superiore, ad un diploma professionale di tecnico, ad un certificato di specializzazione tecnica superiore, secondo quanto definito nell'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 relativo alla referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

4. Gli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali assicurano che il personale impegnato nello svolgimento delle attività afferenti alla funzione possieda gli appropriati requisiti.

5. La funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative comprende le attività relative alla fase di valutazione prevista:

a) nel processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali;

b) nel processo di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e delle competenze validate.

6. Le attività relative a questa funzione prevedono un livello di professionalità corrispondente almeno ad un quinto livello EQF (d.m. 30 giugno 2015 - Allegato 8). Tale livello è caratterizzato dal possesso di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti ad un diploma di tecnico superiore secondo quanto definito nell'Accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 relativo alla referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

7. Gli enti titolati all'erogazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze assicurano che il personale impegnato nello svolgimento delle attività previste nella fase di valutazione possieda gli appropriati requisiti.

8. Il personale che ricopre il ruolo di Presidente di commissione d'esame nella fase di valutazione ai fini della certificazione delle competenze acquisite in contesti formali svolge attività afferenti tale funzione e possiede l'appropriato livello di professionalità.

9. La funzione di realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale può intervenire, se richiesto, nella fase di valutazione del processo di individuazione e validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali ed obbligatoriamente nella fase di valutazione a fini di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali e delle competenze validate.

10. Il personale che ricopre tale funzione è inserito in appositi elenchi regionali (elenco degli Esperti di settore) ed ha un livello di professionalità EQF variabile in funzione dei contenuti curricolari e professionali oggetto di valutazione e, come requisito di accesso al ruolo, possiede almeno cinque anni di esperienza, pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi dieci (d.m. 30 giugno 2015 - Allegato 8).

11. Nelle more della predisposizione del suddetto elenco la Regione si avvarrà del supporto dei soggetti della Rete per l'apprendimento permanente per l'individuazione di esperti.

Art. 14.

(Attestazioni rilasciabili dal Sistema di Certificazione regionale)

1. Le attestazioni rilasciabili dal Sistema di Certificazione regionale sono costituite da:

a) "Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite": attestato con valore di parte prima rilasciabile al termine della fase di identificazione delle competenze nell'ambito del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali. L'attestazione di parte prima formalizza informazioni che hanno valore di autodichiarazione, ed è esito di un percorso accompagnato e realizzato attraverso procedure e modulistiche predefinite da parte dell'ente titolare.

b) "Documento di validazione": attestato con valore atto pubblico e di parte seconda rilasciabile al termine della fase di validazione nell'ambito del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali.

L'attestazione di parte seconda è rilasciata su responsabilità dell'ente titolare che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Il formato del "Documento di validazione" è conforme agli standard di attestazione di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 13/2013 ed è coerente con il modello esemplificativo contenuto nel decreto ministeriale del 30 giugno 2015 - allegato 6.

c) "Certificato": attestato con valore di parte terza rilasciabile al termine della fase di certificazione delle competenze acquisite in un contesto di apprendimento formale o delle competenze validate. L'attestazione di parte terza, ai sensi del d.m. 30 giugno 2015, è rilasciata su responsabilità dell'ente titolare, con il supporto dell'ente titolare che eroga i servizi di certificazione ai sensi del d.lgs. n. 13/2013.

Il formato del "Certificato" è conforme agli standard di attestazione di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 13/2013 ed è coerente con il modello esemplificativo contenuto nel d.m. del 30 giugno 2015 - allegato 7.

2. Il Sistema di Certificazione regionale assicura che le attestazioni siano registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore previsto all'art. 13 del d.lgs. n. 150/2015, ed in interoperabilità con la dorsale informativa unica di cui all'art. 4, comma 51, della l. n. 92/2012 ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati (d.lgs. n. 13/2013, art. 7, punto d).

Art. 15.

(Spendibilità delle attestazioni)

1. Le attestazioni rilasciate in esito a certificazione, in coerenza con quanto previsto dal d.lgs. n. 13/2013 e dal d.m. 30 giugno 2015, art. 1, comma 3:

a) sono valide sull'intero territorio nazionale in quanto assumono come standard di riferimento il Repertorio regionale delle qualificazioni, raccordato al Quadro nazionale dei titoli e delle qualificazioni regionali, articolazione del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

b) possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi (art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845), o concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile nonché alle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;

c) sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione

ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF).

2. Con atto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione sono definiti i criteri e le procedure per l'eventuale riconoscimento delle attestazioni relative a competenze validate o certificate, quale credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento in coerenza con il d.m. 30 giugno 2015, art. 1, comma 4.

Art. 16.

(Governance del sistema)

1. La Regione siciliana, in qualità di soggetto titolare, è responsabile della governance del sistema:

a) svolge la funzione di indirizzo, definendone le caratteristiche e modalità di funzionamento;

b) regola il sistema, autorizzando gli enti titolari all'erogazione dei servizi, stabilendo i criteri per la costituzione degli elenchi regionali dei Presidenti di commissione e degli Esperti di settore, definendo ed aggiornando gli standard di riferimento dei servizi;

c) controlla l'attuazione del sistema, attraverso monitoraggio periodici.

2. La Regione siciliana realizza azioni di informazione presso gli utenti, gli operatori del sistema della formazione, dell'istruzione e del lavoro, le imprese, e favorisce l'apprendimento di una cultura regionale condivisa sulla certificazione.

Art. 17.

(Abrogazioni e entrata in vigore)

1. Le presenti disposizioni abrogano le precedenti in contrasto.

2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 7 marzo 2018.

Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali ed il lavoro
Assessore regionale per l'istruzione
e la formazione professionale

MUSUMECI

IPPOLITO

ARMAO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 23 marzo 2018, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 27.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'epigrafe:

L'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29, recante "Sistema di Certificazione regionale." così dispone:

«Sistema di Certificazione regionale. - 1. La Regione siciliana, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, è l'ente pubblico titolare della regolamentazione dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze. Tali servizi, nella cornice dell'apprendimento permanente, sono finalizzati a valorizzare il patrimonio degli apprendimenti comunque acquisiti dai cittadini favorendo il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità sul mercato del lavoro.

2. In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dalle conseguenti norme secondarie di attuazione,

e nell'esercizio delle funzioni di indirizzo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente della Regione, emanato su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sono definite le caratteristiche del Sistema di certificazione regionale e le linee guida per la sua implementazione.

3. Il Sistema di cui alle disposizioni precedenti disciplina i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, di titolarità regionale, in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni e standard minimi di servizio (processo, attestazione e sistema) di cui al richiamato decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e alle conseguenti norme secondarie di attuazione. Il Sistema di certificazione regionale assume, come riferimento per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, il Repertorio regionale delle qualificazioni adottato in applicazione dell'articolo 30 della legge regionale del 17 maggio 2016, n. 8.

4. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale individua gli enti titolati e definisce la procedura per la certificazione delle competenze acquisite in ambito formale.

5. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, definisce le modalità di attuazione e individua gli enti titolati all'erogazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito non formale e informale tra i quali saranno inclusi i Centri per l'impiego regionali che rispondano alle caratteristiche previste dalla normativa nazionale in termini di livelli essenziali delle prestazioni.

6. Gli enti titolati all'erogazione del servizio si avvarranno, se necessario, delle competenze tecniche e delle strutture logistiche dei soggetti della rete per l'apprendimento permanente così come descritti nelle intese istituzionali tra Governo, Regioni ed Enti locali in materia.».

Note al preambolo:

– Il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, recante “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di lavoro e di previdenza sociale.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 settembre 1952, n. 209.

– La legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, recante “Addestramento professionale dei lavoratori.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 9 marzo 1976, n. 13.

– L'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione” così dispone:

«**Riordino della formazione professionale** - 1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico e universitario e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire a una disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in materia:

a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;

b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;

c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi requisiti predeterminati;

d) (lettera abrogata.)

e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del comitato

di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la formazione professionale;

f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti dalle regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

g) semplificazione delle procedure, ivi compresa la eventuale sostituzione della garanzia fidejussoria prevista dall'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e seguenti definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle amministrazioni competenti, adottati anche ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, ed a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzativa anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2, con particolare riferimento alla possibilità di stabilire requisiti minimi e criteri di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accreditamento;

h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.

2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle Competenti commissioni parlamentari.

3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un Fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.

5. Il Fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del Fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto Fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.”.

– La legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 maggio 2000, n. 23.

– La Decisione 15 dicembre 2004, n. 2241/2004/CE, recante “Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle

competenze (Europass).” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 31 dicembre 2004, n. L 390.

– La Raccomandazione 18 dicembre 2006, n. 962, recante “Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. L 394.

– La Raccomandazione del 18 giugno 2009, n. 2009/C 155/01, recante “Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea dell'8 luglio 2009, n. C 155.

– La Raccomandazione del 18 giugno 2009, n. 2009/C 155/02, recante “Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea dell'8 luglio 2009, n. C 155.

– La Raccomandazione del 20 dicembre 2012, n. 2012/C 938/01, recante “Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 22 dicembre 2012, n. C 398.

– La Raccomandazione del 22 aprile 2013, n. 2013/C 120/01/UE, recante “Raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di una garanzia per i giovani.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 26 aprile 2013, n. C 120.

– La Raccomandazione del 22 maggio 2017, n. 2017/C189/03, recante “Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 15 giugno 2017, n. C 189.

– Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303/2013/UE, recante “Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 20 dicembre 2013, n. L 347.

– La legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 luglio 2012, n. 153, S.O.».

– I commi 51, 58, 64 e 68 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” così rispettivamente dispongono:

«Art. 4 - *Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro.* - 51. In linea con le indicazioni dell'Unione europea, per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Le relative politiche sono determinate a livello nazionale con intesa in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico e sentite le parti sociali, a partire dalla individuazione e riconoscimento del patrimonio culturale e professionale comunque accumulato dai cittadini e dai lavoratori nella loro storia personale e professionale, da documentare attraverso la piena realizzazione di una dorsale informativa unica mediante l'interoperabilità delle banche dati centrali e territoriali esistenti.

58. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentito il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni, riferiti agli ambiti di rispettiva competenza dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, con riferimento

al sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui ai commi da 64 a 68, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui ai commi 53 e 54, acquisiti dalla persona, quali servizi effettuati su richiesta dell'interessato, finalizzate a valorizzare il patrimonio culturale e professionale delle persone e la consistenza e correlabilità dello stesso in relazione alle competenze certificabili e ai crediti formativi riconoscibili ai sensi dei commi da 64 a 68;

b) individuazione e validazione dell'apprendimento non formale e informale di cui alla lettera a) effettuate attraverso un omogeneo processo di servizio alla persona e sulla base di idonei riscontri e prove, nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità;

c) riconoscimento delle esperienze di lavoro quale parte essenziale del percorso educativo, formativo e professionale della persona;

d) definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'erogazione dei servizi di cui alla lettera a) da parte dei soggetti istituzionalmente competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse le imprese e loro rappresentanze nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) possibilità di riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali convalidati come crediti formativi in relazione ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni compresi nel repertorio nazionale di cui al comma 67;

f) previsione di procedure di convalida dell'apprendimento non formale e informale e di riconoscimento dei crediti da parte dei soggetti di cui alla lettera d), ispirate a principi di semplicità, trasparenza, rispondenza ai sistemi di garanzia della qualità e valorizzazione del patrimonio culturale e professionale accumulato nel tempo dalla persona;

g) effettuazione di riscontri e prove di cui alla lettera b) sulla base di quadri di riferimento e regole definiti a livello nazionale, in relazione ai livelli e ai sistemi di referenziazione dell'Unione europea e in modo da assicurare, anche a garanzia dell'equità e del pari trattamento delle persone, la comparabilità delle competenze certificate sull'intero territorio nazionale.

64. Il sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità.

68. Con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 58, sono definiti:

a) gli standard di certificazione delle competenze e dei relativi servizi, rispondenti ai principi di cui al comma 64, che contengono gli elementi essenziali per la riconoscibilità e ampia spendibilità delle certificazioni in ambito regionale, nazionale ed europeo;

b) i criteri per la definizione e l'aggiornamento, almeno ogni tre anni, del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

c) le modalità di registrazione delle competenze certificate, anche con riferimento al libretto formativo ed alle anagrafi del cittadino.».

– Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 febbraio 2013, n. 39, così rispettivamente dispongono:

«Art. 4 - *Livelli essenziali delle prestazioni e standard minimi di servizio.* - 1. Il presente capo definisce gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze in termini di processo, di attestazione e di sistema.

2. Gli standard minimi di servizio di cui al presente capo costituiscono livelli essenziali delle prestazioni da garantirsi su tutto il territorio nazionale, anche in riferimento alla individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e al riconoscimento dei crediti formativi.

3. Gli enti pubblici titolari, nell'esercizio delle rispettive competenze legislative, regolamentari e nella organizzazione dei relativi servizi, adottano i livelli essenziali delle prestazioni e gli standard minimi di servizio di cui al presente capo.

4. Gli standard minimi di servizio costituiscono riferimento per gli enti pubblici titolari nella definizione di standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari.

5. Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto e di cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli enti pubblici titolari, gli enti titolari, per l'erogazione di servizi di certificazione delle competenze in conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili, devono essere in possesso dell'accREDITAMENTO da parte dell'organismo nazionale italiano di accREDITAMENTO.

Art. 5

Standard minimi di processo

1. Con riferimento al processo di individuazione e validazione e alla procedura di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:

a) l'articolazione nelle seguenti fasi:

1) identificazione: fase finalizzata a individuare e mettere in trasparenza le competenze della persona riconducibili a una o più qualificazioni; in caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica un supporto alla persona nell'analisi e documentazione dell'esperienza di apprendimento e nel correlarne gli esiti a una o più qualificazioni;

2) valutazione: fase finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze riconducibili a una o più qualificazioni; nel caso di apprendimenti non formali e informali questa fase implica l'adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute;

3) attestazione: fase finalizzata al rilascio di documenti di validazione o certificati, standardizzati ai sensi del presente decreto, che documentano le competenze individuate e validate o certificate riconducibili a una o più qualificazioni;

b) l'adozione di misure personalizzate di informazione e orientamento in favore dei destinatari dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

Art. 6

Standard minimi di attestazione

1. Con riferimento all'attestazione sia al termine dei servizi di individuazione e validazione, sia al termine dei servizi di certificazione, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:

a) la presenza nei documenti di validazione e nei certificati rilasciati dei seguenti elementi minimi:

1) i dati anagrafici del destinatario;

2) i dati dell'ente pubblico titolare e dell'ente titolato con indicazione dei riferimenti normativi di autorizzazione o accreditamento;

3) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, almeno la denominazione, il repertorio e le qualificazioni di riferimento. Queste ultime sono descritte riportando la denominazione, la descrizione, l'indicazione del livello del Quadro europeo delle qualificazioni e la referenziazione, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;

4) i dati relativi alle modalità di apprendimento e valutazione delle competenze. Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare i dati essenziali relativi al percorso formativo e alla valutazione, ove la modalità sia non formale ovvero informale sono da indicare i dati essenziali relativi all'esperienza svolta;

b) la registrazione dei documenti di validazione e dei certificati rilasciati nel sistema informativo dell'ente pubblico titolare, in conformità al formato del Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e in interoperatività con la dorsale informativa unica.

Art. 7

Standard minimi di sistema

1. Con riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze, l'ente pubblico titolare assicura quali standard minimi:

a) l'adozione di uno o più repertori riferiti a qualificazioni dei rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), nonché di un quadro regolamentare unitario delle condizioni di fruizione e garanzia del servizio e di relativi format e procedure standardizzati in conformità delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;

b) l'adozione di misure di informazione sulle opportunità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione per individui e organizzazioni;

c) il rispetto, per il personale addetto all'erogazione dei servizi, di requisiti professionali idonei al presidio degli aspetti di contenuto curricolare, professionale e di metodologia valutativa;

d) la funzionalità di un sistema informativo interoperativo nell'ambito della dorsale unica informativa, di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione degli atti rilasciati;

e) la conformità delle procedure alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali;

f) la previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione;

g) l'adozione di dispositivi che, nel rispetto delle scelte operate da ciascun ente pubblico titolare, disciplinano criteri, soglie e modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza riferite agli ambiti soggettivo, strutturale, finanziario e professionale al fine di assicurare gli

standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolati, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo e delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 5, nonché l'adozione di un elenco pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica degli enti titolati.».

– Gli articoli 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.” pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2015, n. 166, così rispettivamente dispongono:

«Art. 5 - Riferimenti operativi per gli standard minimi di processo.

1. In coerenza con l'art. 5 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e con i requisiti tecnici di cui all'allegato 5, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano il rispetto degli standard minimi di processo relativamente ai due servizi, operativamente definiti come segue:

a) il «processo di individuazione e validazione», inteso come servizio finalizzato al riconoscimento, da parte di un ente titolato ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, delle competenze comunque acquisite dalla persona attraverso una ricostruzione e valutazione dell'apprendimento formale, anche in caso di interruzione del percorso formativo, non formale e informale. Il processo di individuazione e validazione può o completarsi con il rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda, o proseguire con la procedura di certificazione delle competenze di cui al seguente punto b), sempre che la persona ne faccia richiesta;

b) la «procedura di certificazione delle competenze», intesa come servizio finalizzato al rilascio di un «Certificato» relativo alle competenze acquisite dalla persona in contesti formali o di quelle validate acquisite in contesti non formali o informali. Il «Certificato» costituisce attestazione di parte terza, con valore di atto pubblico.

2. In riferimento al processo di individuazione e validazione, gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio sono:

a) per la fase di identificazione: ricostruzione delle esperienze della persona, messa in trasparenza delle competenze acquisite ed elaborazione di un «Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite» (di seguito «Documento di trasparenza») di cui all'art. 6;

b) per la fase di valutazione: esame tecnico del «Documento di trasparenza» ed eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione in presenza del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico ovvero prova prestazionale;

c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del «Documento di validazione» di cui all'art. 6.

3. In riferimento alla procedura di certificazione, gli elementi minimi che caratterizzano le fasi del processo di erogazione del servizio sono:

a) per la fase di identificazione: ammissione alla procedura di certificazione tramite formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento, nel caso di apprendimenti acquisiti in contesto formale; acquisizione del «Documento di validazione» di cui all'art. 6, in caso di apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali;

b) per la fase di valutazione: valutazione diretta e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali, con la presenza di una commissione o di un organismo collegiale che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo ai sensi dell'art. 7;

c) per la fase di attestazione: stesura e rilascio del «Certificato» di cui all'art. 6.

4. Possono accedere al servizio di individuazione e validazione presso le regioni e province autonome di Trento e Bolzano le persone che dimostrino o autodichiarino di avere maturato esperienze di apprendimento in qualunque contesto formale, non formale e informale purché adeguate e pertinenti ad una o più qualificazioni ricomprese nei repertori di rispettiva titolarità.

5. In fase di accesso ai servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, ai destinatari sono assicurate misure di informazione e orientamento finalizzate anche alla verifica dei fabbisogni e dei requisiti di accesso al servizio di cui al comma 4.

6. In coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in particolare dei principi sanciti all'art. 3, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di organizzazione delle prove di valutazione a comprova del possesso delle competenze da validare ovvero da certificare, secondo quanto indicato nell'allegato 5.

7. L'organizzazione e i termini di conclusione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze vengono regolamentati da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in coerenza con norme nazionali e regionali vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Art. 6

Riferimenti operativi per gli standard minimi di attestazione e registrazione

1. Nel corso del servizio di individuazione e validazione è redatto il «Documento di supporto alla messa in trasparenza delle competenze acquisite», con valore di attestazione di parte prima contenente le seguenti informazioni minime:

- a) dati anagrafici della persona;
- b) le competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione;
- c) le esperienze lavorative e di apprendimento formale, non formale e informale, riferibili alle competenze individuate quali potenziali oggetti di validazione.

2. Al termine del servizio di individuazione e validazione, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano che il rilascio del «Documento di validazione», con valore di atto pubblico e di attestazione almeno di parte seconda sia conforme agli standard di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 nonché alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 6 e contenga esplicito riferimento ai codici delle aree di attività ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attività di lavoro associate alle competenze validate. Il documento di validazione consente alla persona di accedere alla procedura di certificazione, anche in un momento successivo al servizio di individuazione e validazione delle competenze. Laddove il processo di individuazione e validazione si completi con la procedura di certificazione delle competenze, senza interruzione del procedimento, il rilascio del «Documento di validazione» è facoltativo e avviene su richiesta della persona.

3. Al termine del servizio di certificazione delle competenze, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano che il rilascio del «Certificato» con valore di atto pubblico e di attestazione di parte terza sia conforme agli standard di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 nonché alle informazioni e alle denominazioni del modello esemplificativo di cui all'allegato 7 e contenga esplicito riferimento ai codici delle aree di attività ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attività di lavoro associate alle competenze certificate.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nel predisporre i propri modelli di attestazione possono inserire informazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dal presente decreto, nonché adottare, nella terminologia, denominazioni e descrittori differenti purché negli attestati sia reso contestuale ed esplicito il riferimento alla dicitura corrispondente assunta a livello nazionale con il presente decreto.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano la registrazione dei «Documenti di validazione» e dei «Certificati» in coerenza con quanto indicato all'art. 6, comma 1 b) del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 7

Riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema

1. Nella regolazione e organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, assicurano il rispetto degli standard minimi di sistema in coerenza con l'art. 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 e con i seguenti riferimenti operativi di cui alle lettere del richiamato articolo:

a) con riguardo alla lettera a): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie competenze legislative e organizzative per gli ambiti di propria titolarità, garantiscono, nel termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, l'operatività di uno o più repertori di qualificazioni nonché l'adozione di un quadro regolamentare unitario concernente l'organizzazione, la gestione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze in coerenza con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, e con i riferimenti operativi di cui al presente decreto;

b) con riguardo alla lettera b): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, garantiscono, al minimo, la pubblicazione su proprio sito istituzionale di una apposita sezione dedicata alla «Certificazione delle competenze», contenente le seguenti informazioni:

- I. descrizione dei servizi e delle relative procedure;
- II. normativa nazionale di riferimento e collegamento attivo al quadro nazionale di cui all'art. 3;
- III. normativa regionale di riferimento e relativa modulistica;
- IV. collegamento attivo al repertorio o ai repertori di qualificazioni

regionali di rispettiva titolarità. Nei repertori di qualificazioni regionali e negli atti di programmazione dell'offerta formativa, è assicurato il riferimento ai codici delle aree di attività ovvero dei gruppi di correlazione ovvero delle singole attività di lavoro associate da ciascuna qualificazione;

V. indicazione degli uffici responsabili del procedimento e dei relativi contatti;

VI. elenco degli enti titolari all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze;

c) con riguardo alla lettera c): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per il personale addetto all'erogazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, l'idoneità dei requisiti secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 5 e 8 e in rapporto al presidio delle seguenti tre funzioni:

I. accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze;

II. pianificazione e realizzazione delle attività valutative, con riferimento agli aspetti procedurali e metodologici;

III. realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale;

d) con riguardo alla lettera f): le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'organizzazione dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze, il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza secondo le accezioni operative definite in allegato 5.

2. Nell'organizzazione territoriale dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto degli atti e indirizzi definiti ai sensi e per gli effetti dall'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e da ultimo dell'accordo in sede di conferenza unificata del 10 luglio 2014 sul documento recante: «Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali».

3. In analogia a quanto previsto all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le proprie competenze, autonomie e scelte organizzative, garantiscono idonee forme di coinvolgimento e partecipazione delle parti economiche e sociali, a livello territoriale.

– Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 giugno 2015, n. 144, S.O..

– L'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, recante «Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.» così disponeva:

«Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze - 1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione.

2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.

3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.

4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni

di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.”.

– Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2005, n. 257, S.O.

– Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 gennaio 2010, n. 9, recante “Adozione del modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti al termine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 giugno 2010, n. 146.

– Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, articolo 2, comma 1, lettera i).” è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 novembre 2005, n. 256.”.

– L'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.” così dispone:

«Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro - 1. In attesa della realizzazione di un sistema informativo unico, l'ANPAL realizza, in cooperazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l'INPS e l'ISFOL, valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle predette amministrazioni, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali, nonché il portale unico per la registrazione alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro.

2. Costituiscono elementi del sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro:

a) il sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, di cui all'articolo 4, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92;

b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

c) i dati relativi alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale di cui al comma 3;

d) il sistema informativo della formazione professionale, di cui all'articolo 15 del presente decreto.

2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono i dati relativi alle schede anagrafico-professionali già nella disponibilità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i dati contenuti nella banca dati reddituale, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti e il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati delle università di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

3. Il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, viene definita dall'ANPAL, unitamente alle modalità di interconnessione tra i centri per l'impiego e il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.

4. Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 181 del 2000, all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231, nonché all'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono comunicate per via telematica all'ANPAL che le mette a disposizione dei centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.

5. Allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate, l'ANPAL definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute a favore di altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione, l'ANPAL stipula una convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici.

7. Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione europea.”.

– L'art. 30 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante “Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.” così dispone:

«Repertorio delle qualificazioni della Regione. - 1. Per l'attuazione nel territorio della Regione del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, e nell'esercizio delle funzioni di indirizzo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale con proprio decreto adotta il Repertorio delle qualificazioni della Regione.

2. Il Repertorio di cui al comma 1 disciplina le qualificazioni regionali in coerenza con i livelli essenziali di prestazioni di cui al richiamato decreto legislativo n. 13/2013 e successive modificazioni e integrazioni, e alle conseguenti norme secondarie di attuazione.

3. Nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale può, previa intesa con una o più Regioni o previa modifica alle intese precedentemente intervenute con le altre Regioni, utilizzare quanto necessario all'adeguamento del Repertorio regionale, nel rispetto dei suddetti livelli essenziali di prestazioni.

4. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”.

L'articolo 17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.” così dispone:

«Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi. - 1. Le Regioni assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi nelle seguenti tipologie:

a) percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;

b) percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte, le Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e formazione.”.

– Per l'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 vedi nota all'epigrafe.

Nota all'art. 1, comma 1:

Per l'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29 vedi nota all'epigrafe.

Nota all'art. 1, comma 3, all'art. 4, comma 1, e all'art. 5, comma 1:

L'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92” così dispone:

«Definizioni. - 1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;

b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con

il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;

c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

d) «apprendimento informale»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;

e) «competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;

f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

1) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;

2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;

3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;

4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;

g) «ente titolare»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall'ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f);

h) «organismo nazionale italiano di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento designato dall'Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;

i) «individuazione e validazione delle competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'ente titolare di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;

l) «certificazione delle competenze»: procedura di formale riconoscimento, da parte dell'ente titolare di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6;

m) «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolare di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;

n) «sistema nazionale di certificazione delle competenze»: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto».

Nota all'art. 2, commi 2, 3 e 5, e all'art. 3, comma 2:

Gli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92» così rispettivamente dispongono:

«Art. 3 - *Sistema nazionale di certificazione delle competenze.* - 1. In linea con gli indirizzi dell'Unione europea, sono oggetto di individuazione e validazione e certificazione le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove definiti nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5».

2. L'ente titolare può individuare e validare ovvero certificare competenze riferite alle qualificazioni ricomprese, per i rispettivi ambiti di titolarità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), in repertori codificati a livello nazionale o regionale secondo i criteri di referenziazione al Quadro europeo delle qualificazioni, o a parti di qualificazioni fino al numero totale di competenze costituenti l'intera qualificazione. Fatto salvo quanto disposto dal presente decreto, per quanto riguarda le università si fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Sono oggetto di certificazione unicamente le competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto all'articolo 11.

4. Il sistema nazionale di certificazione delle competenze opera nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze si fondano sull'esplicita richiesta della persona e sulla valorizzazione del suo patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro. Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione;

b) i documenti di validazione e i certificati rilasciati rispettivamente a conclusione dell'individuazione e validazione e della certificazione delle competenze costituiscono atti pubblici, fatto salvo il valore dei titoli di studio previsto dalla normativa vigente;

c) gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel regolamentare e organizzare i servizi ai sensi del presente decreto, operano in modo autonomo secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle università, organicamente nell'ambito della cornice unitaria di coordinamento interistituzionale e nel dialogo con il partenariato economico e sociale;

d) il raccordo e la mutualità dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze si fonda sulla piena realizzazione della dorsale unica informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, mediante la progressiva interoperatività delle banche dati centrali e territoriali esistenti e l'istituzione del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali;

e) l'affidabilità del sistema nazionale di certificazione delle competenze si fonda su un condiviso e progressivo sistema di indicatori, strumenti e standard di qualità su tutto il territorio nazionale.

5. Alla verifica del rispetto dei livelli di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, nel rispetto dei principi di terzietà e indipendenza, provvede un comitato tecnico nazionale, istituito con il presente decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presieduto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, composto dai rappresentanti del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano in qualità di enti pubblici titolari ai sensi del presente decreto legislativo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni componenti designano i propri rappresentanti tecnici in seno al comitato. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese. Nell'esercizio dei propri compiti, il comitato propone l'adozione di apposite linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari e delle relative funzioni prioritariamente finalizzate:

a) alla identificazione degli indicatori, delle soglie e delle modalità di controllo, valutazione e accertamento degli standard minimi di cui al presente decreto, anche ai fini dei livelli essenziali delle prestazioni e della garanzia dei servizi;

b) alla definizione dei criteri per l'implementazione del repertorio nazionale di cui all'articolo 8, anche nella prospettiva del sistema europeo dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale, e

per l'aggiornamento periodico, da effettuarsi almeno ogni tre anni;
c) alla progressiva realizzazione e raccordo funzionale della dorsale informativa unica di cui all'articolo 4, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il comitato organizza periodici incontri con le parti economiche e sociali al fine di garantire informazione e partecipazione nelle fasi di elaborazione delle linee guida, anche su richiesta delle parti stesse.

6. Le linee guida di cui al comma 5 sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per lo sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le parti economiche e sociali.

Art. 8

Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali

1. In conformità agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilità della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonché l'ampia spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

2. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea.

3. Il repertorio nazionale è costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali tra cui anche quelle del repertorio di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico dell'apprendistato, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, codificati a livello nazionale, regionale o di provincia autonoma, pubblicamente riconosciuti e rispondenti ai seguenti standard minimi:

- a) identificazione dell'ente pubblico titolare;
- b) identificazione delle qualificazioni e delle relative competenze che compongono il repertorio;
- c) referenziazione delle qualificazioni, laddove applicabile, ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della nomenclatura e classificazione delle unità professionali (CP ISTAT), nel rispetto delle norme del sistema statistico nazionale;
- d) referenziazione delle qualificazioni del repertorio al Quadro europeo delle qualificazioni (EQF), realizzata attraverso la formale inclusione delle stesse nel processo nazionale di referenziazione ad EQF.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo criteri definiti con le linee guida di cui all'articolo 3, rendono pubblicamente accessibile e consultabile per via telematica il repertorio nazionale.»

Nota all'art. 2, comma 4:

Per l'articolo 30 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, recante "Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie." vedi nota al preambolo.

Nota all'art. 3, comma 2:

Per l'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92" vedi nota all'art. 2, commi 2, 3 e 5.

Nota all'art. 4, comma 1, e all'art. 5, comma 1:

Per l'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92" vedi nota all'art. 1, comma 3.

Nota all'art. 6, comma 2, e all'art. 8, comma 1, lett. a):

Per gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92" vedi nota al Preambolo.

Nota all'art. 10, comma 3:

I commi 55 e 56 dell'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita." così rispettivamente dispongono:

«Art. 4 - *Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro.* - 55. Con la medesima intesa di cui al comma 51 del presente articolo, in coerenza con il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali che comprendono l'insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente alle strategie per la crescita economica, l'accesso al lavoro dei giovani, la riforma del welfare, l'invecchiamento attivo, l'esercizio della cittadinanza attiva, anche da parte degli immigrati. In tali contesti, sono considerate prioritarie le azioni riguardanti:

a) il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui ai commi da 51 a 54, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali;

b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;

c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.

56. Alla realizzazione e allo sviluppo delle reti territoriali dei servizi concorrono anche:

a) le università, nella loro autonomia, attraverso l'inclusione dell'apprendimento permanente nelle loro strategie istituzionali, l'offerta formativa flessibile e di qualità, che comprende anche la formazione a distanza, per una popolazione studentesca diversificata, idonei servizi di orientamento e consulenza, partenariati nazionali, europei e internazionali a sostegno della mobilità delle persone e dello sviluppo sociale ed economico;

b) le imprese, attraverso rappresentanze datoriali e sindacali;

c) le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nell'erogazione dei servizi destinati a promuovere la crescita del sistema imprenditoriale e del territorio, che comprendono la formazione, l'apprendimento e la valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dalle persone;

d) l'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 13 marzo 2010; le strutture territoriali degli enti pubblici di ricerca.»

Nota all'art. 11, comma 2, lett. a) e b), e all'art. 11, comma 3:

Per l'articolo 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92" vedi nota al Preambolo.

Note all'art. 12, commi 1 e 6:

– Per l'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 29, recante "Sistema di Certificazione regionale." vedi nota all'Epigrafe.

– Per l'articolo 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92" vedi nota al Preambolo.

Nota all'art. 13, comma 1:

Allegato 8 del decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e forma-

zione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2015, n. 166.

Note all'art. 14, comma 1, lett. b) e c):

– Per l'articolo 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92" vedi nota al Preambolo.

– L'allegato 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13." contenente il "Modello esemplificativo per l'attestazione in esito al processo di individuazione e validazione" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 luglio 2015, n. 166.

Note all'art. 14, comma 2:

– Per l'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183." vedi nota al Preambolo.

– Per il comma 51 dell'art. 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita." vedi nota al Preambolo.

– Per l'articolo 7 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92" vedi nota al Preambolo.

Note all'art. 15, comma 1:

– Il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 febbraio 2013, n. 39.

– L'articolo 1 del decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13." così dispone:

«Art. 1. *Oggetto.* - 1. Al fine di promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona ad accrescere e aggiornare le proprie competenze, abilità e conoscenze nei contesti di apprendimento formali, non formali e informali, il presente decreto, in coerenza con le norme generali e gli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, definisce un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze.

2. Il presente decreto, nel definire una cornice di riferimenti comuni per l'operatività dei servizi di individuazione e validazione e di certificazione delle competenze di titolarità regionale, mira al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) favorire la messa in trasparenza degli apprendimenti e l'aderenza della formazione ai fabbisogni delle imprese e delle professioni al fine di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e accrescere la produttività e la competitività del sistema produttivo;

b) ampliare la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo al fine di facilitare la mobilità geografica e professionale anche in un'ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle professioni.

3. Le qualificazioni rilasciate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi e per gli effetti del presente decreto, afferenti al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e in coerenza con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo:

a) hanno valore sull'intero territorio nazionale, a ogni effetto di legge, e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi,

in coerenza con quanto disposto, in merito, dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, ovvero possono concorrere ai requisiti professionali per l'accesso alle attività di lavoro riservate di cui all'art. 2, lettera b), nel rispetto delle specifiche normative nazionali e comunitarie vigenti;

b) sono rese trasparenti per il riconoscimento, a livello europeo ed internazionale, attraverso la referenziazione ai sistemi di classificazione delle attività economiche e delle professioni e ai livelli del quadro europeo delle qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF).

4. Le competenze validate o certificate, ai sensi e per gli effetti del presente decreto e del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, possono costituire credito formativo in ingresso ai percorsi formali di apprendimento secondo criteri e procedure definiti da ciascun ente pubblico titolare per i rispettivi ambiti di titolarità, in applicazione del richiamato decreto legislativo.

5. Le disposizioni derivanti dal presente decreto sono assunte con riferimento all'assolvimento dell'impegno adottato nell'accordo di Partenariato 2014-2020 in relazione alla condizionalità ex ante «10.3 Apprendimento permanente» con riguardo a «l'esistenza, su tutto il territorio nazionale, di un quadro operativo di riconoscimento delle qualificazioni regionali e delle relative competenze» e costituiscono altresì riferimento tecnico e istruttorio per i lavori del Comitato tecnico nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.»

Note all'art. 15, comma 1, lett. b):

– L'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845, recante "Legge-quadro in materia di formazione professionale." così dispone:

«*Attestato di qualifica.* - Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.»

– L'art. 2229 del codice civile così recita:

«*Esercizio delle professioni intellettuali.* - La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.»

Nota all'art. 15, comma 2:

Per l'articolo 1 del decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13." vedi nota all'art. 15, comma 1.

(2018.15.911)088

DECRETO PRESIDENZIALE 2 marzo 2018.

Trasmissione della deliberazione della Giunta regionale n. 96 del 27 febbraio 2018, relativa a: "Programma di sviluppo rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 - Modifiche alla versione 3.1 - Approvazione nuova versione denominata 4.0".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;